



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
“Istituto Comprensivo Sottotenente Alfredo Aspri ”
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via degli Osci n. 1 04022 FONDI (LT) Tel. 0771531619 fax 0771531619
Codice Fiscale 90056200596 Codice Meccanografico LTIC85700L
email: ltic85700l@istruzione.it pec: ltic85700l@pec.istruzione.it Sito web www.icaspri.edu.it

Prot.1326/I.1

Fondi,15/03/2021

Al Direttore s.g.a.
Agli atti
e p.c
Al Pers. docente/ATA
Sito /Amministrazione trasparente

Oggetto: Integrazione alla Direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in conseguenza dell'Ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 62 del 13 Marzo 2021 che applica alla Regione Lazio, per un periodo di 15 giorni, le misure di cui al capo V del DPCM del 2 Marzo 2021

La Dirigente Scolastica

- **VISTO** l'art.21 della L.59 del 15/03/1997;
- **VISTO** il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; -
- **VISTO** l'art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001;
- **VISTO** art. 3 del DM 129/2018 - Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09;
- **VISTO** l'art. 263 del dl 34/2020 come convertito in legge;
- **VISTO** il decreto del Ministro per la PA del 18/10/2020;
- **VISTO** il DPCM del 2 Marzo 2021 e le precedenti normative dallo stesso richiamate;
- **VISTA** la nota M.I. prot n. 662 del 12 Marzo 2021;
- **VISTA** l'Ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 62 del 13 Marzo 2021 che applica alla Regione Lazio, per un periodo di 15 giorni,le misure di cui al capo V del DPCM del 2 Marzo 2021;
- **VISTA** la nota USR Lazio prot. n° 8080 del 13 Marzo 2021 che dispone quanto segue:
«le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza»;
è consentito svolgere attività in presenza solo *«qualora sia necessario in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali»;*
- **VISTO** il Contratto integrativo di Istituto sottoscritto in data 8 Marzo 2021
- **INDIVIDUATI** i servizi indifferibili da rendere in presenza
- **CONSIDERATO** che ai sensi del DPCM del 2 Marzo 2021 e delle precedenti normative dallo stesso richiamate sino al 27 Marzo 2021 le attività scolastiche e didattiche si svolgono

esclusivamente con modalità a distanza mentre potranno continuare a svolgersi in presenza esclusivamente le attività per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, dalla nota del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, dalla nota del Ministro dell'istruzione n. 10005 del 7 marzo 2021, dalla nota USR Lazio n° 8080 del 13 Marzo 2021;

- **VISTO** che è necessario garantire comunque agli alunni legittimati a svolgere l'attività didattica in presenza il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

INTEGRA

la direttiva di massima ai fini dell'aggiornamento della proposta di Piano delle attività, con l'obiettivo di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica e di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19

ADOZIONE DI MODALITA' DI LAVORO AGILE

Il DPCM del 2 Marzo 2021, all'art. 6 prevede quanto segue:

comma 2 *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”*

comma 3 lett.a *“Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato; lett.b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.”*

comma 4 *“Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati”.*

Ai sensi dell'art. 263 del dl 34/2020 *“Le Pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.”*

L'art. 48 DPCM del 2 Marzo 2021 *stabilisce che "I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.*

TANTO PREMESSO

Nell'aggiornamento della proposta di piano delle attività, la S.V. si atterrà ai principi sopra evidenziati.

Il Piano delle attività comprenderà pertanto una articolazione per il lavoro agile individuando:

- a) le attività che sono indifferibili in presenza : vigilanza sui minori eventualmente presenti a scuola e pulizia degli ambienti, igienizzazione accurata dei locali e delle strumentazioni utilizzate dal personale in servizio, funzionamento degli strumenti tecnologici, consegna dei device agli allievi e al personale e attivazione supporti tecnici didattici digitali, attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, attività dirette alla gestione contabile se non è possibile svolgerle in lavoro agile;
- b) le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente che possono essere svolte da remoto ed eventuali attività progettuali specificamente individuate (anche di formazione professionale), in relazione alla strumentazione necessaria.

Devono comunque essere garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza. Di regola il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto. Possono comunque essere adottati criteri di organizzazione su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, prevedendo lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità.

Il piano delle attività dovrà favorire la rotazione del personale per un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi. Ove i profili organizzativi, le mansioni e le attività da svolgere lo consentano si terrà conto delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di sedici anni in quarantena o con attività didattiche in presenza sospese, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza, salvo quanto disposto dall'art. 26 del dl 104/2020 come convertito in legge, in relazione alla situazione dei lavoratori fragili e da ogni altra disposizione di tutela.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, saranno messi a disposizione, per quanto possibile i dispositivi informatici e digitali dell'istituzione scolastica. È in ogni caso consentito, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora gli strumenti a disposizione dell'istituzione non siano sufficienti. Al lavoratore devono essere garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro secondo quanto previsto dalla contrattazione di istituto.

Si specifica inoltre che il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.

Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l'articolo 6, comma 4 DEL DPCM richiamato che dispone: *“le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale”*.

Il ricevimento del pubblico sarà attuato sempre nell'ottica di ridurre allo stretto indispensabile lo spostamento fisico della persona e pertanto, ogni volta che è tecnicamente possibile:

- con comunicazioni telefoniche o tramite posta elettronica
- in videoconferenza, qualora se ne manifesti l'indifferibile necessità

Il ricevimento avviene in presenza nel solo caso in cui tutte le forme alternative non siano attuabili ad esempio a causa di problematiche connesse a deficit sensoriali dell'utente, per la presenza di barriere di ordine linguistico, culturale, socio-economico oppure per motivi di urgenza che non siano altrimenti risolvibili.

Si ricorda che :

non occorrerà più, di norma, sostituire il personale collaboratore scolastico eventualmente assente o prorogare i contratti per la sostituzione del personale, anche docente, “fragile”, salvo che tale personale sia coinvolto nell'erogazione dei servizi rimasti in presenza.

I contratti di supplenza già in essere proseguiranno, comunque, sino al loro termine; • non si dovranno sottoscrivere nuovi contratti di collaboratore scolastico ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”).

I contratti già sottoscritti proseguiranno, giacché la disposizione di legge che prevedeva che «In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo» è stata abrogata.

Il personale collaboratore scolastico continuerà a prestare servizio in presenza per le attività indifferibili . Considerato che la prestazione dei collaboratori scolastici non può essere resa in lavoro agile, si ricorda che solo dopo attenta verifica di periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile, si potrà sopperire alla mancata prestazione lavorativa, ricorrendo alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). Ed infatti, la norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

Per gli stessi dipendenti, potrà essere prevista una quota significativa di formazione on-line come completamento dell'orario d'obbligo settimanale, allo scopo di arricchire il profilo professionale del dipendente.

Infine, il Piano delle attività deve tener conto del rispetto dei protocolli di prevenzione e di tutte le misure di sicurezza adottate, nonché di ogni prescrizione per la tutela della privacy. Il Piano di lavoro per lo svolgimento delle attività a distanza dovrà prevedere forme opportune di monitoraggio di tipo qualitativo e quantitativo, da svolgere in forme e modi raffrontabili con le consuete modalità di monitoraggio del lavoro svolto in presenza. Di conseguenza, il Piano di lavoro dovrà prevedere espressamente degli aggiornamenti e degli adattamenti in ragione di possibili assenze dal servizio o di interventi correttivi delle problematiche evidenziato.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Adriana Izzo

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)